CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLDRINI, AZZI, PAJETTA GIULIANO, GUADALUPI, GIOLITTI, MAGNANI, CAVALLARI

Annunziata nella seduta del 16 giugno 1950

Provvidenze per gli invalidi di guerra già ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in carriera continuativa

ONOREVOLI COLLEGHI! — A cagione del Trattato di pace e relativa riduzione dei quadri delle Forze armate, con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1948), riguardante gli ufficiali dell'Esercito, veniva soppresso il « Ruolo Mutilati Riassunti », che era stato costituito immediatamente dopo il conflitto 1915-18.

Conseguentemente, gli ufficiali in servizio permanente effettivo mutilati nella guerra 1940-45, pur conservando l'idoneità per mansioni sedentarie e di ufficio, sono stati collocati in congedo ed estromessi dalla Amministrazione militare perché non idonei al servizio incondizionato di guerra.

Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1949), a coloro che avevano superato 12 anni di servizio effettivo veniva riservato un trattamento economico di una certa consistenza (mensilità intere per due anni e quattro quinti dello stipendio ridotto poi fino al raggiungimento del limite della pensione ordinaria); a coloro invece che non avevano raggiunto il predetto limite di 12 anni di servizio effettivo, veniva riservato un trattamento irrisorio (un emolumento mensile per soli due anni e poi nulla). Si è fatta cioè, in base a criteri evidentemente non equi, una differenziazione di trattamento a danno esclusivo dei più giovani, come se differenti fossero le mutilazioni e differenti fossero i motivi del collocamento in congedo. E l'iniquità di tale trattamento è maggiormente palese, se messa a confronto con quello favorevolissimo concesso agli ufficiali in servizio permanente effettivo che hanno aderito alla Repubblica di Salò, siano essi stati epurati o non.

La soppressione del « Ruolo Mutilati Riassunti » e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, perciò, hanno posto in una tragica situazione gli ufficiali in servizio permanente effettivo più giovani, quasi tutti mutilati nella guerra di liberazione; proprio coloro, cioè, che lo Stato avrebbe dovuto, verosimilmente, favorire maggiormente, e che più degli altri avrebbero necessità di lenire, con un doloroso lavoro, la sofferenza delle mutilazioni recentissime.

La soppressione del « Ruolo Mutilati Riassunti » lede inoltre lo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente effettivo, da questi sottoscritto all'atto dell'arruolamento nelle Accademie militari, *status* concernente, nel caso di mutilazione riportata in guerra, la immissione nel « Ruolo Mutilati Riassunti », ossia l'effettivo mantenimento in servizio. Ma ancor più gravi sono le conseguenze di quella soppressione sul piano morale, perché, in base ad essa, vengono estromessi dall'Amministrazione statale coloro che, in sostanza, hanno la sola colpa

di aver troppo servito la Patria. E sono state fatte, come si è detto, delle differenziazioni di trattamento, con il risultato di porre letteralmente sul lastrico i più qualificati, vale a dire i più giovani, che hanno avuta la vita stroncata a venti anni.

Non è dato riscontrare esempi di tal fatta in alcuna legislazione, né italiana né straniera; l'ingiustizia peraltro risulta ancor più palese solo che si metta a confronto il trattamento differente riservato al personale civile di ruolo o non, che doveva essere allontanato dalla Amministrazione per mutate esigenze, con quello, già descritto, riservato al personale militare di ruolo.

Il personale civile non di ruolo, ad esempio, non è stato neppure minimamente sottoposto a « sfollamento », si sono anzi creati dei ruoli speciali transitori per agevolarne la posizione.

Altrettanto, ed in meglio, è accaduto per il personale civile di ruolo (basti considerare un caso tipico: i dipendenti dell'ex Ministero dell'Africa italiana).

È perciò evidente la necessità di porre rimedio alla iniquità con cui gli ufficiali in servizio permanente effettivo mutilati sono stati trattati. Poiché il Ministero della difesa ritiene impossibile ripristinare il « Ruolo Mutilati Riassunti » (in questo senso si è pronunciato in risposta a varie interrogazioni), si rende necessario un provvedimento legislativo, onde sanare tale situazione, concernente la immissione dei predetti ufficiali nelle Amministrazioni statali, a seconda del loro titolo di studio e capacità, analogamente cioè a quanto è avvenuto per i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana.

La nostra proposta di legge contempla tutti gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo mutilati in guerra: poiché considerazioni di equità ci hanno indotto a non limitare il provvedimento a coloro soltanto che non abbiano compiuto i 12 anni di servizio effettivo.

Sui tre articoli, nei quali è formulata la proposta di legge, ci sembrano necessarie e sufficienti le seguenti brevissime osservazioni.

1°) I posti messi a concorso verranno tratti da quelli che comunque dovranno esser messi a regolare concorso: quindi la proposta di legge *non comporta alcun onere per il bilancio* (si veda anche, a questo proposito, il disposto dell'articolo 3).

2°) I concorsi in parola dovranno essere per titoli e non per esami, in considerazione del fatto che si tratta di personale di ruolo il quale ha superato, a suo tempo, un regolare concorso di Stato.

3°) I concorsi stessi contemplano non soltanto il grado iniziale della carriera dei gruppi *A*, *B*, *C*, bensì *i primi tre gradi:* ciò allo scopo di evitare una ingiustificata retrocessione dalle funzioni e dal grado precedentemente ricoperto nell'Amministrazione militare (così è stato fatto a suo tempo per i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana).

Onorevoli colleghi ! Crediamo che quanto sopra esposto sia sufficiente per raccomandare alla vostra approvazione una proposta di legge che ha lo scopo – limitato e modesto, ma urgente e inderogabile – non di assegnare un premio, che certo sarebbe meritato, ma semplicemente di sanare – senza oneri per il bilancio dello Stato – una grave ingiustizia ai danni di quegli ufficiali e sottufficiali che al servizio della Patria hanno conseguito una mutilazione o una invalidità che li rende non più idonei al servizio incondizionato di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, un quarto dei posti che risultino disponibili dalla data dell'entrata in vigore della presente legge nei tre gradi iniziali dei ruoli del personale civile dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sarà messo a concorso tra gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica, già in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa che posseggano i requisiti e i titoli richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti stessi e che siano stati collocati, a seconda dei rispettivi ordinamenti, nella riserva o in congedo assoluto, o dispensati dal servizio o collocati in riforma o a riposo, per avere conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in conseguenza di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-1945.

I concorsi riservati, previsti nel comma precedente, debbono essere banditi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, o comunque anteriormente a concorsi ordinari che dovrebbero essere banditi, per i posti disponibili, a partire dall'entrata in in vigore della presente legge.

ART. 2.

Gli ufficiali e sottufficiali, indicati nel precedente articolo 1, per essere ammessi al concorso debbono presentare, unitamente agli altri documenti di rito:

1°) il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'ufficiale è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2°) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3°) una dichiarazione di un ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante che l'ufficiale, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità e per le sue condizioni di salute, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro. L'amministrazione può sottoporre l'interessato a visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'ufficiale invalido in rapporto a quanto specificato nei numeri 2° e 3° del comma precedente.

ART. 3.

È escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'emolumento mensile di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.